

**Legge  
sulla protezione antincendio  
(LPA)**

del 14 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7942 del 9 dicembre 2020,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge disciplina la protezione delle persone, degli animali e delle cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni.

<sup>2</sup>Gli interventi in caso di incendio sono regolati dalla legislazione sui pompieri. Restano inoltre riservate le norme in materia di pianificazione territoriale e edilizia, di protezione dell'ambiente e sulla protezione dei lavoratori.

**Obiettivi di protezione e prescrizioni applicabili**

**Art. 2** <sup>1</sup>Gli edifici e gli impianti sono costruiti, tenuti in esercizio e mantenuti in modo da:

- a) garantire la sicurezza di persone e animali da incendi ed esplosioni;
- b) prevenire la formazione di incendi ed esplosioni;
- c) limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo all'interno delle costruzioni e verso le costruzioni vicine;
- d) mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;
- e) consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di soccorso.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato precisa le prescrizioni antincendio applicabili.

Capitolo secondo

**Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni**

**Concetto di protezione antincendio e attestato di conformità antincendio**

**Art. 3** <sup>1</sup>In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio e un attestato di conformità antincendio. Il Consiglio di Stato può stabilire delle eccezioni.

<sup>2</sup>Il concetto di protezione antincendio indica le misure di protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo; esso è allestito dal responsabile della garanzia della qualità.

<sup>3</sup>L'attestato di conformità è rilasciato dal tecnico riconosciuto e certifica la completezza, la plausibilità e la tracciabilità del concetto di protezione antincendio.

<sup>4</sup>Il concetto di protezione antincendio e l'attestato di conformità devono essere presentati con la domanda di autorizzazione edilizia.

<sup>5</sup>L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione edilizia prende atto dell'attestato di conformità antincendio e lo menziona nella sua decisione.

**Esecuzione dei lavori**

**Art. 4** <sup>1</sup>Durante l'esecuzione dei lavori, il responsabile della garanzia della qualità cura e controlla l'attuazione del concetto di protezione antincendio.

<sup>2</sup>Al termine dei lavori, il responsabile rilascia una dichiarazione di concordanza con la quale attesta che tutte le misure di garanzia della qualità affidategli dalle prescrizioni antincendio sono state attuate correttamente.

**Certificato di collaudo e autorizzazione d'uso**

**Art. 5** <sup>1</sup>Sulla base della dichiarazione di concordanza, il tecnico riconosciuto certifica l'avvenuto collaudo delle misure di protezione antincendio.

<sup>2</sup>L'autorizzazione d'uso della costruzione può essere concessa solo se il certificato di collaudo antincendio è stato rilasciato.

Capitolo terzo  
**Protezione delle costruzioni esistenti**

**Manutenzione**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il proprietario di costruzioni è tenuto a mantenere in efficienza le misure di protezione antincendio.

<sup>2</sup>In particolare il proprietario provvede ad assicurare il funzionamento costante degli impianti per la prevenzione e la protezione dagli incendi.

**Controlli periodici**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità.

<sup>3</sup>I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, i quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che comportano un rischio di incendio non accettabile.

**Obbligo di collaborare**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il proprietario o il detentore di edifici o impianti sono tenuti a garantire che ogni persona incaricata di svolgere compiti stabiliti dalla presente legge possa accedere ai medesimi per i necessari controlli.

<sup>2</sup>Essi sono inoltre tenuti, su richiesta, a fornire le informazioni necessarie.

**Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione**

**Art. 9** <sup>1</sup>Il proprietario di ogni edificio o impianto è tenuto a provvedere al controllo visivo e alla pulizia degli impianti calorici a combustione secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il controllo visivo e la pulizia ai sensi del cpv. 1 sono eseguiti da operatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Stato e che rispettano le sue prescrizioni organizzative.

<sup>3</sup>...<sup>1</sup>

**Sistema informatico cantonale**

**Art. 10** ...<sup>2</sup>

Capitolo quarto  
**Organizzazione della protezione antincendio**

**Proprietario**

**Art. 11** Il proprietario di edifici o impianti è responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio.

**Responsabile della garanzia della qualità**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il responsabile della garanzia della qualità, su incarico del proprietario, assicura la qualità dei lavori durante la progettazione, il concorso d'appalto e la realizzazione di tutte le misure della protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo.

<sup>2</sup>Esso deve disporre dei requisiti professionali indicati dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>In ogni procedura il ruolo del responsabile della garanzia della qualità può essere svolto dal tecnico riconosciuto chiamato a rilasciare l'attestato ai sensi dell'art. 3 cpv. 3.

**Tecnico riconosciuto**

**Art. 13** <sup>1</sup>Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio.

<sup>2</sup>In particolare il tecnico:

- a) verifica il concetto di protezione antincendio;
- b) rilascia l'attestato di conformità;
- c) rilascia il certificato di collaudo;
- d) esegue i controlli ai sensi dell'art. 7;
- e) segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell'ambito della propria attività;
- f) elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d'incendio;

---

<sup>1</sup> Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 347.

<sup>2</sup> Art. non ancora in vigore - BU 2023, 347.

- g) fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell'ambito della protezione antincendio;
  - h) svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all'autorità antincendio.
- <sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti professionali del tecnico riconosciuto e gestisce un elenco pubblico dei possessori degli stessi.
- 4...<sup>3</sup>

### Municipio

**Art. 14** <sup>1</sup>Il municipio vigila sull'attuazione delle procedure stabilite dalla presente legge e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull'applicazione delle prescrizioni antincendio.

<sup>2</sup>In particolare il municipio:

- a) nell'ambito della costruzione di edifici e impianti, prende atto dell'attestato di conformità antincendio, esegue un controllo formale e lo menziona nella licenza edilizia;
- b) prende atto del certificato di collaudo ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'uso;
- c) prende atto dei controlli richiesti dall'art. 7;
- d) per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d'incendio, può chiedere quest'ultimo documento al proprietario;
- e) in qualità di organo responsabile della protezione antincendio, ordina l'adozione dei provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio.

### Consiglio di Stato

**Art. 15** Il Consiglio di Stato:

- a) disciplina l'applicazione di questa legge ed emana le disposizioni di attuazione;
- b) può emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi;
- c) può emanare tariffe indicativi per il rilascio degli attestati di conformità, dei certificati di collaudo e delle perizie sul rischio residuo;
- d) provvede, direttamente o tramite terzi, alla formazione nell'ambito della protezione antincendio;
- e) può istituire organi o enti responsabili dell'attuazione dei compiti cantonali di protezione antincendio come pure della consulenza;
- f) gestisce gli elenchi di cui all'art. 13;
- g) può delegare a terzi il compito di assicurare un'adeguata formazione degli operatori di cui all'art. 9 cpv. 2 come pure quello di predisporre uno strumento di notifica degli avvenuti controlli degli impianti a combustione;
- h) esercita l'alta vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni antincendio;
- i) esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all'applicazione della presente legge;
- j) persegue e giudica le contravvenzioni stabilite all'art. 16.

## Capitolo quinto Disposizioni varie e finali

### Contravvenzioni

**Art. 16** <sup>1</sup>Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, ai suoi regolamenti o a decisioni su di essi fondate, e segnatamente:

- a) elabora attestati, concetti di protezione antincendio o perizie, oppure esegue controlli disciplinati dalla presente legge senza essere in possesso dei necessari requisiti;
- b) omette l'esecuzione di controlli periodici, controlli visivi e pulizie degli impianti oppure la loro notifica ai municipi;
- c) viene meno al suo obbligo di collaborare previsto dall'art. 8, è punibile con una multa sino a 50'000 franchi.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni del Codice penale svizzero e quelle previste da altre leggi. Sono inoltre applicabili gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.

<sup>3</sup>Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

### Tasse e spese

**Art. 17** Per tutti gli atti richiesti nel secondo capitolo, le tasse e le spese sono a carico dell'istante. Per quelli contemplati nel capitolo terzo esse sono poste a carico del proprietario o di chi le ha rese necessarie.

<sup>3</sup> Cpv. in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 347.

## 705.200

### Abrogazione

**Art. 18** Gli art. 41a-41g della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 sono abrogati.

### Entrata in vigore

**Art. 19** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente all'allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

<sup>3</sup>L'art. 13 cpv. 4 entra in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Pubblicata nel BU **2023**, 347.